

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 17/12/2025

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione mensile, stipulato in data 16/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 3.659,08, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di interessi corrispettivi, commissioni bancarie, di gestione e di intermediazione non maturate, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario resistente si oppone alle pretese della ricorrente, rilevando:

- di aver provveduto a rimborsare in sede di conteggio estintivo le spese di incasso quote e le commissioni di gestione applicando il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up-front* delle commissioni di cui alla lettera a) del modulo SECCI (relative al perfezionamento del finanziamento) e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento, richiamando per le provvigioni la "*Legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*" contenuta nell'allegato al modulo SECCI;
- di aver comunque provveduto a decurtare in conteggio estintivo gli importi non goduti e relativi alle menzionate voci di costo, anche se contrattualmente pattuite come *up-front*, seguendo il medesimo criterio previsto per gli interessi corrispettivi;

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio *pro rata temporis*, conformemente a quanto previsto dalla Sez. 2 del modulo SECCI;
- la non rimborsabilità delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza difensiva.

Pertanto, chiede al Collegio il rigetto del ricorso e delle domande avanzate, in quanto palesemente infondate.

In sede di repliche, la ricorrente evidenzia che la banca ha effettuato un rimborso inferiore rispetto a quello dovuto per gli interessi corrispettivi.

Rileva che il modulo SECCI prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Quanto alle commissioni "*bancarie/gestione/intermediazione*", le quali sono ricomprese in un'unica voce di costo e non consentono l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo, evidenzia che l'intermediario non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito, ovvero che le stesse abbiano natura *up-front*.

Aggiunge che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "*tutti i costi del finanziamento*" in sede di estinzione anticipata, senza alcuna distinzione tra oneri *up-front* e *recurring*.

Ritiene che quanto statuito nella sentenza n. 78/2023 della Corte di Giustizia UE non trovi applicazione al caso in esame, riguardante invece un finanziamento da rimborsare mediante cessione di quote dello stipendio, regolato dalla differente direttiva n. 2008/48/CE sul credito al consumo.

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

## DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 16/07/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla sessantesima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo.

In merito all'intermediario del credito si fa presente che, nel caso di specie, è intervenuto sia un agente in attività finanziaria, sia un intermediario ex art. 106 T.U.B.

L'intermediario, peraltro, ha prodotto l'allegato al SECCI, di cui parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto copia, da cui risultano le attività svolte dagli intermediari del credito.

Il medesimo modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Si rammenta che l'orientamento arbitrale consolidato riconosce la correttezza dell'abbuono effettuato dall'intermediario nel conteggio estintivo a titolo di interessi secondo il piano di ammortamento "alla francese" (*ex multis*, Collegio di Palermo, decisione n. 993/2024).

Il Collegio di Coordinamento (nelle decisioni nn. 6885/2022 e 6888/2022) ha ribadito la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento "alla francese", affermando che deve invece applicarsi il diverso criterio *pro rata temporis* solo qualora le clausole contrattuali, relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata, presentino "*profili di ambiguità*".

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]"*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *"1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."*

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni in favore della mandataria di cui alla lettera a) e alla provvigioni di cui alla lettera c), trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta agli interessi corrispettivi e alle commissioni in favore della mandataria di cui alla lettera b) (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 24378/2021).

